



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 - 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it>

E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 CAPOFILIA AMBITO 12



Como, 2 settembre 2021

Destinatari: **Docenti, personale ATA**
e.p.c.: DSGA (Dott.ssa F. Sarno)

Ogg.: **Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico -
Informazioni e suggerimenti.**

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - **l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico** e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.

Gli obblighi di cui trattasi **decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.**

Indicazioni transitorie in merito alle modalità di verifica della certificazione verde COVID-19.

SCHEDA DI SINTESI

LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA E CHI NE É ESENTATO

L'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

- a) **somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),**
- b) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),**
- c) **avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),**
- d) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).**



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 - 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it>

E-Mail: cotd0100g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 CAPOFILA AMBITO 12



Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - "**certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**") è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni **sia realizzata mediante l'utilizzo dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile**. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della *privacy*.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "Verifica C19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (**Dirigente scolastico o suo delegato prof. Rita Corbetta e in sua assenza prof. Roldi**), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "Verifica C19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,
 - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,
 - c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura,
3. **in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.**



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 - 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it>

E-Mail: cotd0100g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 CAPOFILIA AMBITO 12



IN PARTICOLARE SE

schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

In nessun caso si può fare **ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita.** Per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA

A breve l'Amministrazione velocizzerà attraverso l'uso del sistema SIDI le operazioni richieste. Limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, "restituirà" la medesima tipologia di schermate descritte nella "procedura ordinaria". Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l'App "Verifica C19" ai soli QR code della "schermata rossa", con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.

4. LE VERIFICHE QUOTIDIANE DEL QR CODE

La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella "ordinaria" sopra descritta.

Si è provveduto a dare disposizioni al personale che dovrà accedere all'Istituto seguendo le indicazioni previste per gli accessi ed esibendo il GREEN PASS.

L'ACCESSO A SCUOLA, IN PRESENZA, DEVE AVVENIRE SULLA BASE DELLE CONVOCAZIONI, PER I NOTI MOTIVI LEGATI ALLA MANCANZA DI SPAZI PER UN ADEGUATO DISTANZIAMENTO.

Questo non deve portare a far venire meno la responsabilità personale e a non dotarsi delle condizioni di cui sopra che a breve saranno necessarie.

Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, infatti, dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine del dichiarato stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere, ed è tenuto a esibire, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;**



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 - 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it>

E-Mail: cotd0100g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 CAPOFILA AMBITO 12



si ricorda che il disposto dell'art. 9 ter del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), così come integrato dall'art. 1, comma 6, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, comma 2, stabilisce che: **"Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato";**

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Silvana Campisano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993